

COMUNE DI GORLAGO

STATUTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi Fondamentali e autonomia del comune

1. Il Comune di Gorlago è ente autonomo locale che ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato. Ha autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge, dal proprio Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'Autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune è titolare di funzioni e di poteri propri e di quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, esercitato secondo il principio di sussidiarietà. L'azione amministrativa viene svolta tenendo, altresì conto del principio della cooperazione.
4. Il Comune, favorisce lo svolgimento compatibile di proprie funzioni, attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla propria amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dagli interessi dell'ambito territoriale.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la condivisione e la collegialità nell'adozione di misure e scelte amministrative, favorendo i cittadini ad essere soggetti attivi della pubblica amministrazione;
 - b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel

proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

f) l'applicazione del principio della sussidiarietà.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune come delimitato dal piano topografico dell'ISTAT, si estende per kmq. 5,704 confinante con i Comuni di Trescore Balneario a Nord, Carobbio degli Angeli a Est, Bolgare a sud, Costa Mezzate, Montello e San Paolo d'Argon a Ovest.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Viale Mons. Facchinetti n. 1.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle borgate è disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, la integralità e la facilità di lettura degli atti.

Art. 6 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Gorlago" con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1949.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 8 settembre 1949.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I

Titolo I ORGANI ELETTIVI

Art. 7 – Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Sindaco e il Consiglio Comunale.

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta l'intera comunità e determina l'indirizzo politico, sociale ed economico ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio nell'ambito dei principi di autonomia funzionale ed organizzativa, disciplina con apposito regolamento l'utilizzo delle attrezzature, dei servizi e delle risorse finanziarie, messe a sua disposizione per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari qualora regolarmente costituiti.

Art. 9 - Competenze e attribuzione del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e l'indicazione degli strumenti necessari

all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il funzionamento del Consiglio Comunale, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta, predisposto da apposita commissione consiliare. Il regolamento dovrà conformarsi ai principi contenuti nello Statuto Comunale e alle norme vigenti in materia. Ogni modifica al regolamento dovrà sottostare allo stesso procedimento qui previsto per le sue approvazioni.

Art. 10 - Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini delle convocazioni sono considerate ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito.

4. La convocazione del Consiglio, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa e se richiesto da almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti sempre che siano di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente le questioni da trattare, da comunicarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune anche attraverso persone da designare dallo stesso consigliere; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione da tenersi secondo le indicazioni del regolamento del Consiglio. Qualora il Consiglio si riunisse in sessione straordinaria, con lo stesso o.d.g. e con unico avviso, possono essere fissate non più di tre sedute in un spazio temporale non superiore a 15 giorni, distanziate l'una dall'altra di almeno 48 ore.

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno TRE giorni prima della data di riunione del Consiglio

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio il giorno dopo la firma dell'avviso di convocazione.

8. L'integrazione dell'o.d.g. con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione non può riguardare gli argomenti riservati alle sedute ordinarie. La consegna al consigliere delle integrazioni, è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai comma precedenti, con possibilità di consegna almeno due giorni prima della data della prima seduta utile, con contemporanea pubblicazione e deposito presso la segreteria della relativa documentazione.

9. Per le convocazioni d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato entro le 24 ore precedenti il giorno fissato per la adunanza con contemporanea pubblicazione e deposito presso la segreteria della relativa documentazione. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda,

ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplinerà il funzionamento.

11. La prima seduta del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il rinnovo, viene indetta dal Sindaco neo-eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti; la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

ART.10/bis - Scioglimento del Consiglio

1. In caso di impedimento permanente, decadenza, dimissioni del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Vengono fatte salve le norme che prevedono le nomine di un Commissario per l'amministrazione dell'Ente, in sostituzione degli organi elettivi.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco, diventano efficaci ed irrevocabili, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso, si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario

Art. 10/ter – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data della prima seduta consiliare, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni, programmi e progetti da intraprendere e realizzare durante il mandato amministrativo. Ciascun Consigliere Comunale ha il preciso diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio in sessione straordinaria provvede a verificare l'attuazione di tali linee. In tale occasione ogni Consigliere Comunale può proporre adeguamenti e modifiche. Al termine del mandato amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio la rendicontazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche che i Consiglieri valuteranno previo esame del grado di raggiungimento degli obiettivi. Durante il periodo del mandato il Sindaco sentita la Giunta può sempre presentare al Consiglio modifiche o integrazioni alle linee programmatiche originarie. I bilanci preventivi annuali e pluriennali sono redatti coerentemente a dette linee e così i progetti di gestione.

Art. 10/quater

Assemblee pubbliche

1. Presso la sede del Consiglio Comunale e alla presenza dei Consiglieri, possono essere indette dal Sindaco assemblee pubbliche con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 10/quinquies

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio provvede a stabilire i criteri per le nomine dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni.
2. La determinazione degli indirizzi costituisce un presupposto di legittimità, per le nomine e designazioni da operarsi a cura del Sindaco. La mancata adozione di nuovi criteri entro termini compatibili con l'obbligo del Sindaco di provvedere in merito, entro 45 giorni dall'insediamento, corrisponde ad una tacita conferma di quelli assunti in precedenza, ancorché deliberati dalla precedente Amministrazione Comunale

Art. 11 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni permanenti e speciali.
2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni saranno composte da Consiglieri Comunali.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco e gli Assessori e sentire i medesimi ogni qualvolta questi lo richiedono.
5. Per quanto concerne le commissioni, aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. A tale fine per garantire il diritto delle minoranze, detto Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale con il solo voto dei Consiglieri di minoranza e l'astensione di quelli di maggioranza. Tale sistema di votazione viene adottato per tutte le nomine che prevedono per disposizioni di legge o regolamentari, rappresentanze delle minoranze in seno alle commissioni, società, enti e/o organismi.
6. Il regolamento del Consiglio può istituire una commissione di controllo e di garanzia in ordine al monitoraggio del sistema dei controlli interni e alla verifica della attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni è la predisposizione degli atti deliberativi del Consiglio Comunale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso, come pure l'esame di questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 13 – Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità locale. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nelle elezioni a tale carica ha ottenuto il maggior numero di voti (sommando i voti di lista e le preferenze). A parità di voti dette funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono regolate dalla legge.

Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Il Consigliere Comunale ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Il Consigliere in presenza di atti o documenti che abbiano carattere di riservatezza è tenuto al segreto. Allo stesso Consigliere non possono essere opposti motivi di privacy o di segretezza. Egli ha diritto di avere copie gratuite di atti e documenti nei limiti e con le modalità fissate dal regolamento. Il Sindaco è tenuto a fornire le informazioni richieste sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività delle conferenze dei capigruppo.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
4. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fa parte.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 14/bis – Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sessioni consecutive ordinarie e/o straordinarie, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché può fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine di 25 giorni decorrenti

dalla data di spedizione postale per R.A.R. della comunicazione motivata di avvio del procedimento.

4. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale nella prima seduta utile e comunque non oltre a 20 giorni, provvede a deliberare, valutando ovviamente, le eventuali cause giustificative presentate; in mancanza di giustificazioni plausibili, la pronuncia di decadenza è atto dovuto, ricorrendo la prova delle assenze per intere tre sessioni successive.

Art. 15 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale, e ne danno comunicazione al Consiglio e al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni secondo quanto prescritto all'art. 31 comma 7/ter della legge 142/90.

Art. 16 – Nomina e prerogative della Giunta Comunale

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta nella prima seduta utile e prima della presentazione del programma di mandato.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, il coniuge e gli affini di 3 grado.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione ed alla nomina dei successori.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Gli Assessori revocati vanno sostituiti con ordinanza del Sindaco entro 15 giorni; i nominativi dei nuovi Assessori e le deleghe eventualmente attribuite agli stessi vanno comunicati ai capigruppo. Il Consiglio verrà informato delle sostituzioni nella prima seduta utile.

Art. 17 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 Assessori.

2. N. 2 Assessori potranno essere eletti tra i cittadini non Consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 18 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa nell'ambito dei principi del presente Statuto.

Art. 19 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta è un organo collegiale propositivo e di impulso, collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività. Essa ha inoltre competenze proprie e residuali per gli oggetti ed argomenti che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta comunale, in particolare nell'esercizio delle sue funzioni svolge le seguenti attività:
 - 2.1 Attività di impulso e propositive:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti annuali e ne cura la preliminare impostazione, per il successivo passaggio alle commissioni consiliari competenti;
 - b) predispone e articola le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio;
 - c) predispone lo schema di bilancio di previsione annuale o pluriennale con gli allegati di legge;
 - d) predispone il programma triennale dei lavori pubblici e i suoi aggiornamenti annuali e dispone per la pubblicazione dei relativi schemi, mediante affissione all'albo pretorio, nei termini e nei modi fissati per legge e secondo le disposizioni regolamentari;
 - e) predispone lo schema del conto consuntivo, ed approva la relazione finale di rendiconto sulla gestione, dando atto del raggiungimento o meno dei risultati programmati;
 - f) articola e documenta tutti i procedimenti che competono variazioni di bilancio e quelli attinenti la verifica degli equilibri di bilancio.
 - 2.2 Attività riguardanti l'organizzazione interna e regolamenti di organizzazione:
 - a) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) approva la pianta organica e i piani occupazionali;
 - c) approva i regolamenti per il funzionamento degli uffici, ivi compreso il regolamento di economato, nonché i regolamenti per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, del

- controllo interno di gestione, del Corpo di Vigilanza, della disciplina dei provvedimenti;
- d) dispone ai sensi dell'art. 51/bis della legge 142/90, circa la nomina del Direttore Generale;
 - e) procede alla ricognizione dei procedimenti, ne determina i tempi di conclusione e le modalità di svolgimento;
 - f) decide in ordine alle controversie di competenze funzionali e gestionali che sorgessero fra gli organi tecnici-amministrativi dell'Ente;
 - g) approva ed applica i contratti decentrati di lavoro;
 - h) approva nel rispetto del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - i) approva i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
 - j) nomina le commissioni di selezione, di concorso e i componenti delle altre commissioni, ivi compresa la commissione edilizia, che non richiedono la nomina di rappresentanti del Consiglio e/o la cui nomina non sia espressamente demandata per legge alle competenze del Consiglio Comunale.

2.3 Nell'ambito di altre funzioni proprie:

- a) approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale, determinando il budget riservato ai centri di responsabilità nonché le modalità di utilizzo delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi;
- b) assume d'urgenza i provvedimenti di variazione del bilancio, in presenza di impellenti necessità;
- c) propone al Consiglio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone. Accoglie le domande di contributo determinandone l'ammontare, riservando al responsabile del servizio, la liquidazione del contributo, qualora sia subordinato alla presentazione di rendiconti;
- d) assume gli impegni di spesa sulle deliberazioni di competenza;
- e) assume i mutui già autorizzati in sede di Consiglio comunale e previsti in bilancio;
- f) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore e/o convenuto;
- g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
- h) fissa la data di convocazione dei comizi in occasione dei referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per la consultazione, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- i) esercita, previa determinazione dei costi e la individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.

Art. 20 - Deliberazioni degli organi collegiali (Consiglio, Giunta e Commissione)

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei

componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può determinare, per la validità delle sedute, presenze inferiori dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, prevedendo in ogni caso la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Per l'approvazione dello statuto la maggioranza qualificata richiesta è determinata dalla legge, per la approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, conteggiando in tale numero anche il Sindaco.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dai regolamenti. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

5. Qualora, per legge o norme regolamentari debbano essere eletti in seno ad organismi ed Enti, componenti della minoranza consigliare, alla votazione si procederà con scrutinio separato, senza alcuna interferenza da parte del gruppo o gruppi di maggioranza, in modo che tali componenti siano reale espressione della minoranza consigliare, unico soggetto deputato a votare i propri rappresentanti.

Art. 21 – Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali – esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause e le modalità di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco è la massima autorità sanitaria a livello locale, ha competenze specifiche, stabilite per legge quale ufficiale di governo e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Quale ufficiale di governo, può inoltre, emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessità.

6. Allorché occorra informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze della protezione civile, vi provvede il Sindaco, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile.

Art. 22 – Attribuzioni di amministrazione del Sindaco

1. Il Sindaco :

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico–amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) adotta ordinanze ordinarie;
- j) nomina i responsabili degli uffici o dei servizi, definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 51 della legge 142/90 e le prescrizioni del regolamento di organizzazione;
- k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici e dei servizi localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento delle funzioni e dei servizi pubblici con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l) fa pervenire all'ufficio del Segretario del Comune, l'atto di dimissioni che una volta protocollato, viene presentato al Consiglio. Esse dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Le dimissioni, possono essere presentate, sempre in forma scritta per la loro conservazione agli atti, direttamente dal Sindaco, durante la seduta consiliare ed allegate dopo la loro lettura al verbale della seduta;
- m) provvede alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- n) ha potere di revoca.

Art. 23 - Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del direttore generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24 - Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare, dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 25 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
3. Il Vicesindaco, qualora non ricopri contemporaneamente la carica di Consigliere, non può presiedere, in assenza del Sindaco, il Consiglio Comunale. In tal caso presiede la seduta il Consigliere anziano.

Art. 25/bis - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale, contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25/ter - Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal Consiglio Comunale entro 20 giorni dalla proposta. Essa commissione è composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco in accordo con i capigruppo consiliari.
3. La commissione nel termine di 3 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento con comunicazione riservata a tutti i capi - gruppo e depositata presso la Segreteria del Comune.
4. Il Consiglio si pronuncia entro 20 giorni dalla presentazione della relazione.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario Comunale

Art. 26 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51/bis della legge 142 del 1990, il Sindaco abbia nominato il direttore generale. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 27 - Attribuzioni gestionali del Segretario

1. Ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge 15.5.1997 n° 127, può essere nominato un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 28 – Nomina del Segretario

1. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15.5.1997 n. 127. Salvo quanto disposto dal comma 71 dell'art. 17 della legge 15.5.1997 n. 127, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

Art. 29 - Revoca

1. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco.

Art. 30 – Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 31 – Convenzione Ufficio segreteria comunale

1. E' facoltà del Comune di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale per la gestione dell'albo

dei Segretari Comunali.

Art. 32 - Attribuzioni di legalità e garanzia del Segretario.

1. Il Segretario partecipa e cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge, alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni istituite per legge e degli altri organismi.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta la esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Capo II Uffici

Art. 33 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35 – Personale - Regolamento di organizzazione – Regolamento organico

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione con allegata pianta organica stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici o, in particolare, le attribuzioni o le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra ufficio e servizi e tra questi, il direttore, il Segretario e gli organi elettivi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificare il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire già in sede di bilancio di previsione programmi e progetti di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in servizi ed uffici che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture d'aree più vaste come disposto dall'apposito regolamento che potrà prevedere anche strutture trasversali o di staff.
4. I compiti e le funzioni del direttore generale, così come quelli dei responsabili di procedimenti, di aree e di servizi e uffici saranno precisati in sede regolamentare; in particolare il regolamento organico disciplina:
 - a) la struttura organizzativa;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) i diritti e i doveri dei dipendenti nonché le sanzioni;
 - e) le modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) il trattamento giuridico ed economico.
5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche di coordinatore con direzione di aree o di alte specializzazioni, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con delibere motivate di diritto privato.
6. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
7. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti. Stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi decentrati di lavoro ai sensi delle vigenti norme e nel rispetto dei principi di cui al contratto collettivo.

Art. 35/bis – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, vengono normate con apposito regolamento.

Art. 35/ter – Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Sindaco con propria ordinanza e previa delibera di Giunta può costituire un ufficio posto alle sue dirette dipendenze che oltre ai compiti di segreteria, svolga una attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, utilizzando dipendenti dell'ente o collaboratori esterni assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Titolo III SERVIZI

Art. 36 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o in quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. Essi sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento delle qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti.
6. Le attività, i prodotti e i servizi, resi dal Comune ai cittadini, sia direttamente che nelle altre forme di gestione consentita, devono essere descritti in una apposita "Carta dei servizi", riportante il nominativo del Responsabile dell'ufficio o del servizio, l'eventuale responsabile del procedimento e i tempi di conclusione dello stesso. In essa Carta dei servizi dovranno inoltre essere indicati gli standard qualitativi minimi delle prestazioni, gli strumenti di controllo, l'accesso e la partecipazione dei cittadini.

Art. 37 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legislazione vigente, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il collegio dei revisori è nominato dal Consiglio Comunale.

Art. 39 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1 comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 40 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41 - Il Presidente dell'istituzione

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 42 - Il direttore dell'istituzione

1. Il direttore dell'istituzione è nominato con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 43 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio.
2. I singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato per gravi violazione di legge e/o documentata inefficienza, che ne riferisce nella prima seduta al Consiglio Comunale.
3. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 44 - Società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico o a maggioranza di capitale privato

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per lo svolgimento dei servizi pubblici, eventualmente

provvedendo anche alla loro istituzione.

2. Con i limiti e le prescrizioni di legge dette società possono essere anche a maggioranza di capitale privato. La ricerca del partner privato dovrà essere effettuata con procedimenti concorsuali ad evidenza pubblica.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentanza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata controllate o partecipate dal Comune. Tale disposizione è applicata anche nei confronti delle aziende speciali e delle istituzioni.
6. Il Sindaco o un delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società in occasione della approvazione del conto consuntivo. Ai consiglieri deve essere garantita la possibilità di accedere agli atti delle società per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 45 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Nell'ambito della gestione associata dei servizi i Comuni a seconda dei casi utilizzeranno gli strumenti offerti dalle convenzioni, consorzi e accordi di programma.

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

Art. 46 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla pianificazione settoriale e quello relativo all'efficacia della azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo

all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

5. L'attività dell'organo di revisione si inquadra nel cosiddetto controllo di regolarità amministrativa e contabile, cui partecipa anche il responsabile del servizio finanziario nell'ambito delle sue competenze, specialmente ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 142/90.

Art. 47 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando le disposizioni secondo le norme vigenti.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 47/bis – Tipologia dei controlli interni - Il Nucleo di valutazione e controllo

1. Oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, appartengono al sistema dei controlli interni:

a) il controllo di gestione, che mira a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni amministrative al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi il rapporto tra costi e risultati;

b) il controllo strategico, teso a verificare il raggiungimento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati, mentre il controllo di gestione, vero e proprio, mira a verificare i costi sostenuti e scostamenti rispetto al budget e alle finalità attese, descritte nei programmi e progetti di bilancio e di gestione;

c) l'attività di valutazione dei responsabili delle strutture apicali.

2. I regolamenti di organizzazione e il regolamento di contabilità individuano le modalità del controllo interno e le strutture preposte al controllo di gestione, al controllo strategico e alle attività di valutazione, anche ai fini della erogazione del fondo

incentivante la produttività, con facoltà di concentrare le varie funzioni non appartenenti al controllo di regolarità amministrativa e contabile in capo al Nucleo di Valutazione, organo obbligatorio e appositamente previsto dalla attuale legislazione, date le limitate dimensioni demografiche del Comune e i conseguenti limiti strutturali. In tale evenienza il Nucleo di Valutazione diventa Nucleo di Valutazione e controllo.

Art. 48 – Indicatori, parametri, metodi di valutazione

1. Gli indicatori di efficacia e di efficienza così come i metodi di valutazione sono proposti per l'approvazione della Giunta dal Nucleo di Valutazione, mentre gli indicatori finanziari per una corretta lettura dei bilanci di previsione, così come del conto consuntivo, sono predisposti dall'organo di revisione.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I Organizzazione territoriale

Art. 49 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale e promuovendo l'esercizio associato delle funzioni.
2. Viene privilegiato lo strumento della convenzione per costituire uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti. Lo stesso strumento può essere utilizzato, per la delega di funzioni, da parte di Enti partecipanti all'accordo, in favore di uno di essi, che opera in nome e per conto degli Enti delegati.

Capo II Forme collaborative

Art. 50 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 51 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52 – Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e Provincia ed altri enti pubblici ivi comprese le comunità montane quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53 - Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 49 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla

collettività.

Art. 54 - Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 – Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e incoraggia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi le quali favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il Consiglio Comunale istituisce le consulte.
6. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione.
7. Le Consulte saranno composte da Consiglieri, da cittadini, da rappresentanti di organismi associativi, da funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.
8. Le Consulte possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco e gli Assessori e a sentire i medesimi ogni qualvolta questi lo richiedano.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 56 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo pubblicazione all'albo pretorio e garantendo, comunque, forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto al rilascio di copie di atti amministrativi potranno ottenere quanto di spettanza conformemente alle prescrizioni metodologiche e tempistiche previste dal vigente Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 57 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze con le quali si chiedono notizie su aspetti specifici dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 58 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per

esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 56 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 59 - Proposte

1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 60 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo Art. 62 e assicurando ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi. Il Comune inoltre favorisce la partecipazione dei cittadini nel procedimento di formazione degli atti generali, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione.

Tali forme sono preferibilmente le assemblee pubbliche, i sondaggi di opinioni, le indagini demoscopiche.

I risultati dei sondaggi e delle indagini dovranno essere diffusi tramite la loro

pubblicazione.

Art. 61 – Associazioni

1. La Giunta Comunale individua, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 62 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione di fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
4. E' consentito, riconosciuto e favorito, secondo il principio della sussidiarietà procedendo ove necessario con accordi preventivi, lo svolgimento di funzioni proprie del Comune, attraverso la libera e autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, sempre che tali funzioni non siano riservate in via esclusiva all'Amministrazione Comunale.

Art. 63 – Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 64 - Partecipazione alle commissioni e alle consulte

1. Le commissioni e le consulte su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

Capo III Referendum - Diritti di accesso

Art. 65 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, abrogativi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 15% del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento redatto da un'apposita commissione: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 66 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato: con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 67 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 68 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti opportuni a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV Difensore civico

Art. 69 – Nomina

1. Il Consiglio Comunale nomina anche in consorzio o in associazione, il difensore civico che verrà nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al Comune.
2. I candidati possono essere proposti dai consiglieri comunali e dai cittadini singolarmente intesi o associati.
3. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

Art. 70 - Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;

- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con la amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato d'ufficio con deliberazione motivata del consiglio a maggioranza qualificata per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 71 - Mezzi e prerogative

1. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale e dispone di attrezzature e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico, esercita il controllo sugli atti, nei casi previsti dall'art. 17 comma 38 delle legge 15.5.1997 n. 127. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Sindaco, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se la delibera non viene modificata acquista efficacia se è confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, dall'O.Re.Co.
3. Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
4. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
5. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
6. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
7. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è

comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

8. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 72 - Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 73 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta un'indennità conforme alle normative vigenti.

Capo V

Art. 73/bis – Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordinanza emanata dal Giudice di integrazione del contraddittorio, o spontaneamente, delibera o meno la costituzione del Comune in giudizio.

3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

4. Le associazioni di protezione ambientale, riconosciute con D.M., possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale, con spese processuali a carico o a favore della associazione e risarcimento del danno a favore dell'Ente sostituito.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 74 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 75 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandati dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza afferenti l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, la potestà regolamentare viene esercitata nel solo rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti e delle loro modifiche e integrazioni spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere informati e consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 76 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 77 – Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 e 2 bis dell'art. 38 della legge 18 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 78 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.